



*Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia*  
*Direzione Generale*

**IL DIRETTORE GENERALE**

- VISTA** la Legge agosto 1990, n. 241;
- VISTO** il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione;
- VISTO** il DPR 24 giugno 1998, n. 249, concernente il Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;
- VISTO** il D .P.R. 235 del 21.11.2007, concernente il "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 249/98, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" pubblicato sulla G.U. n. 293 del 18.12.2007, ed in vigore dal 02.01.2008;
- ESAMINATO** l'art. 2, c. 3 del citato DPR 235/2007, che modifica l'art. 5 del D.P.R. 249/98 e prevede la costituzione di un organo di garanzia regionale, deputato ad esprimere parere vincolante al Direttore Generale Regionale, in caso di proposizione di reclamo da parte di studenti delle scuole secondarie o di chiunque ne abbia interesse, avverso le violazioni del Regolamento, anche ove contenute nei regolamenti d'istituto;
- CONSIDERATO** che, per la costituzione del predetto organo - la cui composizione è definita dal citato art. 2, c. 3 del DPR 235/07 - è prevista, dal successivo comma 6, la predisposizione di un atto, da parte dell'U.S.R., che individui le modalità più idonee di designazione della componente docenti e di quella genitori, al fine di garantire il funzionamento costante ed efficiente dell'organismo stesso;
- VISTA** la Circolare Ministeriale esplicativa n. 3602 del 31 luglio 2008;
- VISTO** l'art. 5 del Decreto di questa Direzione regionale prot. AOODRPU n. 18243 del 21/06/2018 con il quale è fissata la scadenza del 31 agosto 2018 dell'Organo di Garanzia Regionale per la Puglia;
- RILEVATA** la necessità di procedere alla ridefinizione del suddetto Organismo di Garanzia per il biennio 2018/2020;
- VISTE** le designazioni effettuate dal Coordinamento Regionale delle Consulte Provinciali degli studenti della Puglia nella seduta del 21/11/2018;



*Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia*  
*Direzione Generale*

**SENTITO**

il Forum Regionale delle Associazioni dei Genitori della Scuola per le opportune indicazioni e designazioni;

**DECRETA**

**Art. 1**

il D.D.G. n. 18243 del 21/06/2018 è modificato nel modo seguente:

**Presidente:** Anna Cammalleri - Direttore Generale USR per la Puglia

**Componenti**

• *Per la scuola secondaria di 1° grado*

**Docenti:** Francesca Di Chio – Angelo Salvatore Delli Santi

**Genitori:** Riccardo Lapenna - Maria Altieri - Maria Rita Valente

• *Per la scuola secondaria di 2° grado*

**Docenti:** Daniela Paparesta – Francesca Di Chio – Angelo Salvatore Delli Santi

**Genitori:** Riccardo Lapenna

**Studenti:** Saverio Balestrucci - Stefano Mariano

**Art. 2**

L'Organo di Garanzia, di cui all'art. 1, esprime al Direttore Generale o ad un dirigente da questi delegato parere vincolante sui reclami, proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni dello Statuto delle studentesse e degli studenti, anche contenute nei regolamenti degli istituti.

**Art. 3**

L'Organo di Garanzia Regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

**Art. 4**

Il parere di cui all'art. 2 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di garanzia abbia rappresentato esigenze istruttorie, il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

Nel caso in cui l'Organo di Garanzia abbia rappresentato esigenze istruttorie, il predetto termine può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate (art. 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241).



*Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia*  
*Direzione Generale*


**Art. 5**

L'Organo di Garanzia regionale resterà in carica per due anni.

**Art. 6**

Il supporto amministrativo all'Organo di Garanzia regionale sarà assicurato dall'Uff. I di questa Direzione Generale.

IL DIRETTORE GENERALE  
Anna Cammalleri



Firmato digitalmente da  
CAMMALLERI ANNA  
C=IT  
O=MINISTERO ISTRUZIONE  
UNIVERSITA' E RICERCA